



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## **Ai Comitati Regionali FISE Alle Associazioni e Società affiliate ed aggregate FISE**

### **MODIFICA AL REGIME DI DETRAZIONE FORFETARIO PER I SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA LEGGE 398/91 : DETRAZIONE 50% DELL'IVA SULLE SPONSORIZZAZIONI**

Il decreto semplificazioni ( Decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175) , ha introdotto una modifica destinata ad eliminare incertezze nella applicazione della percentuale di abbattimento forfetario dell'IVA su alcune operazioni attive effettuate in regime di legge 398/91. Ci riferiamo in particolare all'art.29 rubricato "Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione" che modifica la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell'ambito del regime forfetario recato dall'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, **applicabile dai soggetti in regime di 398/91.**

Il citato regime forfetario IVA stabilisce, in via generale, la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

**Anteriormente** alle modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al **10 per cento.**

La modifica normativa apportata dal citato art. 29, avendo eliminato, nella disposizione di cui all'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10 per cento, **ha così ricondotto le medesime nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento.**

Si rammenta che le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di 398/91 applicano il regime forfetario IVA, in relazione a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (cfr. circolare n. 165/E del 2000, par. 3.3) e, quindi, in relazione anche ai proventi relativi a prestazioni di pubblicità. Per tali proventi l'Amministrazione finanziaria ha chiarito (cfr. Circolari n. 165 del 2000, par. 3.1, e n. 21 del 22 aprile 2003, par. 3.1.2) che, in assenza di una specifica previsione nell'ambito della disposizione di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, gli stessi godono della detrazione del 50 per cento stabilita in via generale dalla stessa disposizione.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. [segreteria@fise.it](mailto:segreteria@fise.it)

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fisc.it](http://www.fisc.it)

---



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Pertanto, prima della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, gli enti in parola applicavano la forfetizzazione della detrazione IVA distinguendo le prestazioni di pubblicità (detrazione forfetizzata del 50 per cento) da quelle di sponsorizzazione (detrazione forfetizzata del 10 per cento). Nel settore dello sport dilettantistico si sono manifestate **incertezze applicative** ed oggettive difficoltà **nel distinguere le prestazioni di pubblicità e le prestazioni di sponsorizzazione**, sia in ragione delle particolari modalità promozionali con cui vengono rese nel contesto delle attività e degli eventi sportivi, sia in ragione del contenuto degli atti negoziali adottati dalle parti. Come chiarito dalla relazione illustrativa all'art. 29 del decreto, **la previsione di un'unica percentuale** (50 per cento) di detrazione forfetaria per le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità, è stata adottata proprio con particolare riferimento ai soggetti che optano per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, **in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle sopra evidenziate incertezze applicative** causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, pertanto, per gli enti in argomento **la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è più necessaria, in quanto la percentuale di detrazione forfetizzata è uniformata nella misura del 50 per cento.**

#### **DECORRENZA**

La norma interessa **la liquidazione del 16 febbraio 2015** in quanto si applica a decorrere dal 13/12/2014, data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.

Sulle fatture emesse prima dell'entrata in vigore del decreto - e, quindi, sulle fatture emesse fino al

12/12/2014 - il conteggio dell'IVA a debito dovrà essere effettuato applicando le "vecchie" percentuali di detrazione forfetaria (versamento del 50% dell'IVA esposta in fattura per le prestazioni di pubblicità e del 90% dell'IVA per le prestazioni di sponsorizzazione).

Per quanto riguarda la liquidazione IVA relativa al 4° trimestre in corso (ottobre/dicembre 2014), il cui versamento dovrà essere effettuato entro il 16/02/2015, occorrerà operare una detrazione forfetaria separata in relazione alle fatture emesse a fronte di contratti di sponsorizzazione fino al 12/12/2014 da quelle emesse a decorrere dal 13/12/2014.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. [segreteria@fise.it](mailto:segreteria@fise.it)

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)

---



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## EFFETTI

In ultimo è da rilevare che la nuova percentuale di detrazione consente di realizzare indubbi vantaggi anche dal punto di vista finanziario in quanto, rispetto al passato, gli enti sportivi trattengono un maggior importo, **pari al 40% dell'IVA incassata sulle fatture emesse per sponsorizzazioni.**

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. [segreteria@fise.it](mailto:segreteria@fise.it)

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)

---